

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1962

Statizzazione del Museo civico di Chiusi

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal dicembre 1952 sono in corso trattative tra l'Amministrazione statale e il comune di Chiusi per il passaggio allo Stato del Museo civico di quella città.

Come è noto, il Museo di Chiusi è uno dei più importanti istituti archeologici italiani, universalmente conosciuto soprattutto per la ricchezza e l'interesse degli oggetti etruschi in esso conservati.

Le sue collezioni sono perciò degne di entrare a far parte del patrimonio artistico ed archeologico dello Stato, cui apportano un notevole incremento.

D'altra parte l'Amministrazione comunale di un piccolo centro qual'è Chiusi, non è assolutamente in grado, per ragioni di ordine tecnico ed economico, di provvedere ulteriormente all'ordinato funzionamento e al necessario sviluppo di un grande Museo. È quindi anche doveroso da parte dello Stato intervenire affinché così preziose raccolte possano essere adeguatamente conservate e degnamente valorizzate.

Si è pertanto provveduto, dopo lunghe trattative, alla stipulazione dell'allegata convenzione, con la quale vengono regolati i rapporti derivanti dalla statizzazione del Museo in parola.

In essa si stabilisce che il comune di Chiusi consegna in proprietà dello Stato tutte le raccolte artistiche, storiche, archeologiche e paleontologiche esistenti nel Museo e cede in uso gratuito perpetuo l'immobile nel quale ha sede attualmente il Museo stesso.

Le cose esistenti nel Museo non potranno mai essere trasferite fuori del territorio del comune di Chiusi, salvo temporanei trasferimenti per mostre, restauri o altri motivi.

Potrebbero altresì essere sistemate in altro edificio, sempre in Chiusi, ma in tal caso verrebbe a cessare la cessione in uso gratuito dell'immobile attualmente sede del Museo.

Naturalmente, a seguito della statizzazione, saranno assunte a carico dello Stato le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei locali e degli oggetti in

essi contenuti e si provvederà con personale statale ai servizi di direzione e di custodia del Museo.

Alle spese di funzionamento del Museo si farà fronte con le normali dotazioni sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in modo che non ne derivino nuovi oneri.

Inoltre lo Stato s'impegna ad immettere nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti il custode del Museo in servizio al momento in cui la convenzione diverrà esecutiva, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti per la nomina in ruolo statale.

A ciò potrà agevolmente provvedersi in quanto esistono attualmente alcune vacanze nel predetto ruolo.

Alla statizzazione del Museo di Chiusi si sono dichiarati favorevoli, oltre alle Amministrazioni stipulanti e a quella del tesoro, il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed essa viene inoltre auspicata da studiosi ed appassionati di cose di antichità e d'arte.

Si confida pertanto che il disegno di legge con cui viene approvata la convenzione per il passaggio allo Stato del Museo, possa essere sollecitamente inviato ai due rami del Parlamento per la approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvata la convenzione stipulata dai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione con il comune di Chiusi, in data 7 aprile 1961, relativa al passaggio in proprietà dello Stato delle collezioni archeologiche del locale Museo civico e alla cessione allo Stato, in uso gratuito e perpetuo, dell'im-

mobile ove le collezioni stesse sono conservate.

Art. 2.

L'attuale custode del Museo viene inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione — Amministrazione delle antichità e belle arti — con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti richiesti per la nomina in ruolo statale.

ALLEGATO

Rep. N. 1181

Convenzione per il passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, tra il comune di Chiusi e l'Amministrazione delle Finanze (Demanio dello Stato) e per essa l'Amministrazione della Pubblica Istruzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette del mese di aprile in una sala dell'Intendenza di finanza di Siena, dinanzi a me dottor Munafò Antonino, consigliere di 1^a classe funzionario rogante, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa dell'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) con provvedimenti numero 1150/Gab. del 14 maggio 1957 dell'Intendenza di finanza di Siena, ed alla presenza dei signori: dottor Giovanni Battista nato ad Avellino il 20 settembre 1923 e dottor Carlo Alfonsi nato a Roma il 23 dicembre 1925, residenti a Siena, testimoni aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

1) il signor Rosati Ilario, nato a Chiusi il 15 settembre 1930 ed ivi residente, nella sua qualità di Sindaco di Chiusi;

2) il professor Giacomo Caputo, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) e residente in Firenze, Soprintendente alle Antichità della Etruria, in rappresentanza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, come da lettera di delegazione del Ministero della pubblica istruzione del 6 dicembre 1960, n. 113332 U, che sotto la lettera A) viene allegata al presente atto;

3) il dottor Pier Giovanni Moscardi nato a Pistoia il 24 giugno 1909 e residente a Siena, in rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del Demanio), giusta disposizione Ministeriale del 2 novembre 1960, n. 105.664 che sotto la lettera B) viene allegata al presente atto, persone della cui identità e capacità sono certo, per quanto riguarda la terza, e mi fanno fede i testimoni fidefacenti per quanto riguarda le prime due, le quali mi chiedono di far constare mediante il presente atto pubblico in forma amministrativa quanto segue:

che con deliberazione del 14 dicembre 1952, n. 78, che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera C) il Consiglio comunale di Chiusi vista la lettera del 10 gennaio 1952 con la quale la Commissione archeologica dava parere favorevole al passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, deliberava di « approvare la statizzazione del Civico Museo di Chiusi demandando alla Giunta la facoltà di precisare le condizioni del passaggio sulla base di quelle esposte nella deliberazione »;

che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, con pareri del 18 maggio 1953 e del 5 settembre 1958, che sotto la lettera D) ven-

gono allegate al presente atto, si è pronunciato favorevolmente alla proposta;

che l'Amministrazione della pubblica istruzione, quella delle finanze (Demanio) e quella del tesoro, attraverso successive trattative, hanno accettato le condizioni proposte dalla Giunta comunale di Chiusi;

tutto ciò premesso i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La parte narrativa che precede fa parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Il comune di Chiusi cede in uso gratuito e perpetuo all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per essa all'Amministrazione della pubblica istruzione, l'immobile nei cui locali è sistemato il Museo civico di Chiusi rappresentato al catasto urbano di Chiusi alla partita n. 1266-F. 49, n. 238, ivi compresi gli ambienti necessari per la direzione ed i locali di servizio del custode del Museo, nonché le Tombe Etrusche denominate « Tomba della Scimmia » e « Tomba del Pozzo » rappresentati al Catasto terreni del comune di Chiusi alla partita n. 204 Foglio n. 37, particella n. 88, locali e tombe descritte nei certificati dell'Ufficio imposte dirette di Sarteano e nelle piante allegate alla presente convenzione sotto la lettera E).

Art. 3.

Il comune di Chiusi consegna in proprietà all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per esse al Ministero della pubblica istruzione tutte le cose di qualunque natura (storica, artistica, archeologica, paleontologica eccetera) e valore esistenti nel Museo e nelle Tombe Etrusche descritte nell'inventario che è stato compilato in triplice esemplare di cui uno viene allegato al presente atto.

Art. 4.

Il Museo porterà il nome di « Museo nazionale etrusco di Chiusi ».

Art. 5.

Tutte le cose di qualunque natura e valore esistenti nel Museo o che vi perverranno in seguito a qualsiasi titolo non dovranno mai, per nessun motivo, essere rimosse dal comune di Chiusi e dall'edificio nel quale sono oggi contenute o da quell'altro che eventualmente potesse essere destinato a contenerle, salvo temporanei trasferimenti per

ragioni di eccezionale urgenza o di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale ed internazionale, o restauri di impossibile attuazione a Chiusi — in tali casi verrà dato preventivo avviso al comune di Chiusi.

Qualora però le raccolte vengano trasferite in altra sede, sempre tuttavia nella stessa città di Chiusi, l'edificio ove attualmente sono conservate, tornerà in libera disponibilità del comune di Chiusi.

Art. 6.

Tutte le cose ed oggetti di carattere artistico, archeologico, paleontologico eccetera che saranno rinvenuti nella zona di Chiusi, sia in conseguenza di scavi, sia di scoperta casuale e non suscettibili di proprietà privata, saranno assegnati e sistemati nel Museo nazionale etrusco di Chiusi divenendo dotazione del medesimo.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione assume l'amministrazione del Museo civico di Chiusi, e perciò prende a suo carico esclusivo sia le spese del trasferimento, quanto quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli oggetti esistenti nei medesimi, obbligandosi a provvedere a sue spese, con personale governativo, alle esigenze dei servizi di direzione e di custodia del Museo.

Art. 8.

La Commissione archeologica del Museo verrà conservata con funzioni consultive.

Art. 9.

La popolazione di Chiusi avrà ingresso libero al Museo ed alle Tombe in due giorni di ciascun anno solare che saranno stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione del comune e quella della pubblica istruzione.

Art. 10.

Il custode del Museo in servizio al momento in cui la prescritta convenzione diverrà esecutiva sarà inquadrato nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

Art. 11.

La presente convenzione, mentre ha fin da questo momento, valore impegnativo per il Comune, non avrà valore per lo Stato se non dopo intervenuta l'approvazione in conformità delle leggi dello Stato.

La consegna dei locali, delle collezioni e di quanto altro è specificato nell'inventario allegato al presente atto, sarà fatta all'incaricato del Ministero della pubblica istruzione con l'intervento di un funzionario designato dalla competente Intendenza di finanza, non appena la convenzione sarà approvata nei modi di legge.

Art. 12.

Il presente contratto, perchè stipulato nell'interesse dello Stato, sarà registrato gratuitamente.

Letto il presente atto con gli allegati da me delegato ai contratti a chiara ed intellegibile voce alle costituite parti in presenza dei testimoni, esso sempre alla presenza dei testimoni, hanno dichiarato di trovarlo conforme alle loro volontà e lo hanno con i testimoni e meco stesso sottoscritto e firmato a margine degli altri fogli non contenenti la sottoscrizione finale.

L'atto scritto di mio pugno consta di n. 2 fogli di carta da bollo da lire 200 — delle quali occupa pagine 6 e otto righe della settima, e n. 5 allegati, oltre l'inventario degli oggetti appartenenti al Museo di Chiusi.

F.to Ilario ROSATI

F.to Giacomo CAPUTO

F.to Pier Giovanni MOSCARDI

F.to Carlo ALFONSI - *Teste*

F.to Giovanni BATTISTA - *Teste*

Il Segretario delegato ai contratti

F.to Antonino MUNAFO'